

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5239 del 02/11/2020
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali relative alle sommità arginali dei corsi d'acqua Fiume Po, Fiume Panaro, Fiume Po di Goro nei Comuni di Bondeno, Ferrara, Riva del Po, Mesola e Goro per uso pista ciclo-pedonale denominata DESTRA PO-FE20. Proc. Cod. FE19T0064 Richiedente: Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5394 del 02/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali relative alle sommità arginali dei corsi d'acqua Fiume Po, Fiume Panaro, Fiume Po di Goro nei Comuni di Bondeno, Ferrara, Riva del Po, Mesola e Goro per uso pista ciclo-pedonale denominata DESTRA PO-FE20.

Proc. Cod. FE19T0064

Richiedente: Provincia di Ferrara

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 ed il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del

delta del fiume Po (P.A.I. Delta) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed adottato con Deliberazione A.d.B.PO n. 26/2001 del 18/12/2001;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATO il “Disciplinare di Autorizzazione Idraulica per l'uso delle sommità arginali del fiume Po, fiume Panaro e fiume Po di Goro nell'ambito di attività turistico ricreative (piste pedonali e ciclabili)”, rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po e sottoscritto per accettazione dalla Provincia di Ferrara in data 15/12/2000, con il quale veniva rilasciata per 19 anni alla Provincia di Ferrara la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico per uso pista ciclo-pedonale;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/08/2019 registrata al PG/2019/8604 in data 21/08/2019, e successiva integrazione volontaria del 03/10/2019 (protocollo generale della Provincia n. 28883 del 03/10/2019) con cui la Provincia di Ferrara, c.f. e P.Iva 00334500386, ha richiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali relative alle sommità arginali dei corsi d'acqua Fiume Po, Fiume Panaro, Fiume Po di Goro nei Comuni di Bondeno, Ferrara, Riva del Po, Mesola e Goro per uso pista ciclo-pedonale denominata DESTRA PO-FE20;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 227 del 10/07/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade all'interno dei siti di Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060016 “*Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico*” e SIC-ZPS IT4060005 “*Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano*”;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (Disciplinare Tecnico Idraulico rif. A.I.Po N. CI01/H1 trasmesso con Protocollo n. 00029874/2019 del 29/11/2019, conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2019/184105 del 29/11/2019);
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della montagna (Valutazione di incidenza conservata agli atti di questa Agenzia al PG/2019/172649 del 08/11/2019);
- Ente Parco del Delta del Po (Nullaosta e Valutazione di incidenza ambientale espressi con provvedimento del Direttore n. 2019/00417 del 10/12/2019 conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2019/190886 del 12/12/2019);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 14/03/2019;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, la Provincia di Ferrara, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- la Provincia di Ferrara è altresì esentata dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

VERIFICATO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione richiesta dalla Provincia di Ferrara per l'occupazione di aree demaniali relative alle sommità arginali dei corsi d'acqua Fiume Po, Fiume Panaro, Fiume Po di Goro nei Comuni di Bondeno, Ferrara, Riva del Po, Mesola e Goro per uso pista ciclo-pedonale denominata DESTRA PO-FE20;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Provincia di Ferrara, c.f. e P.Iva 00334500386, il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali relative alle sommità arginali dei corsi d'acqua Fiume Po, Fiume Panaro, Fiume Po di Goro nei Comuni di Bondeno, Ferrara, Riva del Po, Mesola e Goro per uso pista ciclo-pedonale denominata DESTRA PO-FE20, come identificate nel disciplinare tecnico allegato alla presente determinazione, codice pratica FE19T0064;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Provincia di Ferrara in data 29/10/2020 (PG/2020/156897 del 30/10/2020);
4. di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007;
5. di dare atto dell'esenzione dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 14/03/2019 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Dott.ssa Marina Mengoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Provincia di Ferrara, c.f. e P.Iva 00334500386 (cod. pratica FE19T0064).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce all'arginatura destra del Fiume Panaro, del Fiume Po e del Fiume Po di Goro.
2. Le tratte arginali interessate dal percorso ciclo-pedonale "Destra Po" nonché le relative rampe di accesso sono indicate graficamente nelle tavole planimetriche (Tav. n. 1/9; 2/9; 3/9; 4/9; 5/9; 6/9; 7/9; 8/9; 9/9 datate 07/05/2019 ed in particolare i grafi individuati in legenda: *a. "Itinerario ciclopedonale FE20-Destra Po ad uso esclusivo in concessione alla Provincia di Ferrara"* di colore verde a tratto continuo – circa 89.500 ml in sommità arginale e circa 4.670 ml di rampe di accesso; *b. "Potenziale itinerario ciclopedonale FE20-Destra Po ad uso esclusivo in concessione alla Provincia di Ferrara"* di colore magenta tratteggiato – circa 1.750 ml in sommità arginale) redatte dall'Amministrazione Provinciale e allegate quali parti integranti del presente disciplinare; di tali tratte arginali viene riportato un elenco puntuale al successivo art. 8 "Condizioni e prescrizioni particolari derivanti dal nullaosta idraulico".

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; eventuale mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata negli elaborati grafici allegati al presente disciplinare, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali e per ciascun tratto, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE_____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici, in particolare tenendo conto di quanto stabilito nel disciplinare specifico emesso da A.I.Po (art. 8).

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (Disciplinare Tecnico Idraulico rif. A.I.Po N. CI01/H1 trasmesso con Protocollo n. 00029874/2019 del 29/11/2019, conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2019/184105 del 29/11/2019) :

“Art. 1) – PREMESSE

1. Fermo restando il predominante impiego ai fini della sicurezza idraulica di competenza dell'A.I.PO, per il quale sono state costruite e destinate, l'utilizzo di parte delle sommità arginali ad uso di pista ciclabile e pedonale di cui al presente disciplinare avverrà sulla base dei principi stabiliti nel comma 3 dell'Art. 15) della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004.

2. A tal fine l'Amministrazione Provinciale si impegna ad armonizzare, ove possibile, l'uso delle piste in sommità arginale in collaborazione con le Amministrazioni Comunali rivierasche, onde migliorarne la fruibilità e la sicurezza nonché per le attività concernenti la loro manutenzione,

mediante la stipulazione di accordi di collaborazione, con l'intento di raggiungere gli obiettivi predetti; di tali accordi il concessionario si impegna a tenere informata l'A.I.PO, rimanendo stabilita in ogni caso la responsabilità in capo all'Amministrazione Provinciale stessa in materia di gestione e buona conservazione delle piste, delle rampe e delle relative pertinenze.

3. Anche gli eventuali trasferimenti di oneri contemplati nel presente disciplinare a soggetti terzi e/o ad Amministrazioni Comunali dovranno risultare da formali accordi formalmente sottoscritti dalle parti e comunicati all'A.I.PO, ferma restando in ogni caso la responsabilità in capo all'Amministrazione Provinciale in materia di gestione e buona conservazione delle piste, delle rampe e delle relative pertinenze.

4. Affinché l'uso delle piste in sommità arginale avvenga in modo conforme al Codice della Strada, al T.U. sulle Opere Idrauliche 523/1904 ed al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" l'Amministrazione Provinciale si impegna ad utilizzare il proprio personale e la Polizia Provinciale, rendendo altresì partecipi anche la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, oltre che le Polizie Municipali dei singoli Comuni interessati, anche in coordinamento con il personale tecnico ed idraulico dell'A.I.PO. A tale proposito si richiama espressamente quanto contemplato nell'Ordinanza Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale – Settore Pianificazione territoriale - n. 47271 del 15/06/2012 e relativo allegato A).

5. L'Amministrazione Provinciale di Ferrara si impegna infine a promuovere iniziative di carattere culturale e divulgativo, anche in collaborazione con l'A.I.PO e con le Amministrazioni locali, nell'obiettivo di migliorare il rapporto dei cittadini con il fiume e con le opere di difesa e protezione idraulica, di favorire un corretto uso di queste ultime ed un indispensabile adeguato rispetto delle loro funzioni a presidio del territorio.

Art. 2) – INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI

1. Le piste di servizio in sommità arginale interessate dal percorso ciclo-pedonale "Destra Po" sono individuate come di seguito:

- *Fiume Po > in destra idraulica dal confine con la provincia di Mantova a Stellata di Bondeno (FE) sino al punto di immissione del fiume Panaro in Po [località Malcantone – stante n. 7)];*
- *Fiume Panaro > in sinistra idraulica dal punto di immissione del fiume Panaro in Po [località Malcantone – stante n. 7)] sino al ponte di San Giovanni a Bondeno (FE);*
- *Fiume Panaro > in destra idraulica dal ponte di San Giovanni a Bondeno sino al punto di immissione del fiume Panaro in Po [località Capodargine – stante n. 8)];*
- *Fiume Po > in destra idraulica dal punto di immissione del fiume Panaro in Po [località Capodargine – stante n. 8)] sino all'incile del fiume Po di Goro a Serravalle di Berra (FE);*
- *Fiume Po di Goro > in destra idraulica dall'incile a Serravalle di Berra (FE) sino al termine delle arginature e quindi dell'abitato di Gorino (FE).*

2. Dalla totalità delle piste in sommità arginale sopra menzionate sono esclusi i tratti di seguito precisati che sono oggetto di altre concessioni sempre ad uso di strada pubblica ma a viabilità promiscua (ciclo-pedonale e veicolare):

- *Comune di Bondeno > strada comunale a viabilità promiscua a fronte dell'abitato di Stellata di Bondeno (FE), dal confine mantovano sino al ponte sul canale di derivazione "Pilastresi";*
- *Comune di Bondeno > strada comunale a viabilità promiscua regolamentata a ZTL dal ponte sul canale di derivazione "Pilastresi" sino all'intersezione con la rampa di via Gamberone (Frodo Rondona);*
- *Comune di Bondeno > strada comunale a viabilità promiscua dalla rampa di "Coronella Carmine" sino al ponte "San Giovanni" sul fiume Panaro e da questo sino alla rampa di via Fermi;*
- *Comune di Bondeno > ponte sulla strada provinciale "SP19" a viabilità promiscua che attraversa il "Cavo Napoleonico";*

- *Comune di Ferrara > strada comunale denominata “via Anita” in località Pontelagoscuro dalla rampa lato fiume “S.p.A. Hera” sino alla S.S. 16 “Adriatica”;*
- *Comune di Ferrara > strada comunale a viabilità promiscua denominata “via Ricostruzione” in località Pontelagoscuro, dalla rampa a valle del ponte ferroviario sino alla rampa di “via Lavezzola”;*
- *Comune di Ferrara > strada comunale a viabilità promiscua denominata “via Fausto Coppi” dalla rampa di Piazza Fetonte a Francolino di Ferrara sino alla rampa del Centro Ippico Gen. T. Barbantini;*
- *Comune di Riva del Po (ex Comune di Ro) > strada comunale a viabilità promiscua denominata “via Pardara” – tratto di pista in sommità dell’argine e relativa rampa per l’accesso al Parco Perifluviale “Mulino del Po”*
- *Comune di Riva del Po (ex Comune di Berra) > strada comunale a viabilità promiscua denominata “via Pennacchiera” dalla rampa di via Garibaldi sino alla rampa di accesso alla località “Pennacchiera”;*
- *Comune di Riva del Po (ex Comune di Berra) > strada comunale a viabilità promiscua denominata “via Argine Po” dalla rampa dell’acquedotto sino alla rampa di accesso a via Roma;*
- *Comune di Mesola > strada comunale a viabilità promiscua denominata “via Valline” in Ariano di Mesola dalla rampa di accesso alla via G. Pascoli verso monte per circa 2.300 metri fino alla località “Valline”;*
- *Comune di Mesola > strada provinciale a viabilità promiscua “SP11” tratto dal vecchio ponte sul fiume Po di Goro sino alla rampa di accesso alla variante a campagna in località Fienilazzo;*
- *Comune di Mesola > strada provinciale a viabilità promiscua “SP11” tratto dalla rampa di accesso in località Monticelli di Mesola sino alla rampa di via Pomposa in Mesola;*

- *Comune di Goro > strada comunale a viabilità promiscua regolamentata a ZTL dalla rampa in località “Pescarina” sino alla rampa denominata “Cristina”;*
- *Comune di Goro > strada comunale a viabilità promiscua denominata Via per Goro, dalla rampa “Cristina”, a fronte dell’abitato di Goro e sino al termine dell’abitato stesso nei pressi del depuratore;*
- *Comune di Goro > strada comunale a viabilità promiscua in corrispondenza del ponte in chiatte sul fiume Po di Goro in località “Macchinina”;*
- *Comune di Goro > strada comunale a viabilità promiscua, piccolo tratto in corrispondenza della rampa a campagna e di quella a fiume di accesso alla banchina fluviale in località Gorino.*

3. Oltre alle piste in sommità arginale, come sopra individuate, sono oggetto della concessione anche le seguenti rampe di accesso alla pubblica viabilità, come individuate negli elaborati planimetrici di cui al successivo punto 4.:

Comune di Bondeno

PTI_FE_1

Ex I Tronco di Custodia A.I.PO

1) N. 50 – Via Gamberone;

2) N. 50 a – SP 19;

Comune di Bondeno

Ex II Tronco di Custodia A.I.PO

3) N. 50 b – SP 19;

4) N. 50 c – SP 19;

5) N. 50 d – SP 19;

- 6) N. 50 e – SP 19;
- 7) N. 50 f – SP 19;
- 8) N. 4 – SP 19, Via Provinciale San Biagio;
- 9) N. 53 a – Via Giovecchia;
- 10) N. 54 – Loc. Capitello;
- 11) N. 54 a – Loc. Paolecchio.

Comune di Ferrara

Ex II Tronco di Custodia A.I.PO

- 12) N. 55 – Via Palantone;

Ex III Tronco di Custodia A.I.PO

- 13) N. 58 – Via Robissa;
- 14) N. 60 – Via Bolzana;
- 15) N. 70-71 – Via M. C. Nanetti;
- 16) N. 9 a – Via Argine Po;

Ex IV Tronco di Custodia A.I.PO

- 17) N. 75-76 – Via Acquedotto;

Comune di Riva del Po (ex Comune di Ro)

Ex IV Tronco di Custodia A.I.PO

- 18) N. 80 – Via Olmi;
- 19) N. 81 – Via Cà Pompa;

- 20) N. 82 – *Via Casino Idraulico;*
- 21) N. 11 – *Via Pardara/Via Roma;*
- 22) N. 84 a – *Via Dazio;*
- 23) N. 87-88 – *P.zza Progresso;*
- 24) N. 92 – *Via Cà Corti;*

Ex V Tronco di Custodia A.I.PO

- 25) N. 92 a – *Via Cà Corti;*
- 26) N. 93 – *Via Biscazza;*

Comune di Riva del Po (ex Comune di Berra)

Ex V Tronco di Custodia A.I.PO

- 27) N. 95 – *SP 24;*
- 28) N. 96 – *Via Fossa Lavezzola;*

PTI_FE_2

- 29) N. 98-99 – *Via Zamboni Aurelio;*
- 30) N. 104 – *Via Granari;*
- 31) N. 106 a – *Via 3 Dicembre;*
- 32) N. 106 b – *Via Pennacchiera;*
- 33) N. 107 – *Via Trombona;*

Ex VI Tronco di Custodia A.I.PO

- 34) N. 110 – *Via Argine Po;*

35) N. 114-115 – *Via Pedagna;*

Comune di Mesola

Ex VI Tronco di Custodia A.I.PO

36) N. 125 – *Via Spinea;*

37) N. 19 – *SP 11;*

Ex VII Tronco di Custodia A.I.PO

38) N. 131 a – *Via Gino Bernardini;*

39) N. 131 b – *Via Francesco Folegatti;*

40) N. 132 – *Via Dossone;*

41) N. 134 – *Via Mendica;*

42) N. 136-137 – *Via Fienilone;*

43) N. 138-139 – *Via Rifugio;*

44) N. 140-141 – *Via Biverare;*

45) N. 142-143 – *Via Arginone;*

46) N. 144 – *Via Gelosia;*

Comune di Goro

Ex VII Tronco di Custodia A.I.PO

47) N. 151 a – *Via Vallazza;*

48) N. 25 – *Via a Mare.*

4. Le tratte arginali interessate dalla pista ciclabile “Destra Po” nonché le relative rampe di accesso, come sopra precisate, sono indicate graficamente nelle tavole planimetriche in scala

1:10.000 (Tav. n. U; 1/9; 2/9; 3/9; 4/9; 5/9; 6/9; 7/9; 8/9; 9/9 in data 12/04/2007) e nei relativi elenchi redatti dall'Amministrazione Provinciale che si intendono parti integranti del presente disciplinare anche se non materialmente allegati.

Art. 3) - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE EVENTUALE REVOCA O SOSPENSIONE

1. La validità del presente parere è vincolata alla durata della concessione regionale.

2. Il presente Nulla-Osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, in qualsiasi momento qualora, ad inoppugnabile giudizio dell'A.I.PO, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o nel caso di esecuzione di lavori; in tali evenienze l'A.I.PO provvederà alla materiale interclusione della tratta arginale interessata, mentre il concessionario dovrà contestualmente provvedere, a propria cura e spese, alla eventuale rimozione delle opere e manufatti (segnaletica relativa alla Destra Po, ecc.) presenti nella tratta interessata ed interferenti con l'esecuzione dei lavori, ed alla loro ricollocazione in opera, sempre a propria cura e spese, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre dall'A.I.PO.

3. Ancora nelle evenienze di cui al precedente punto 2) l'Amministrazione Provinciale e/o la Amministrazioni Comunali interessate dovranno provvedere all'apposizione di apposita segnaletica indicante la deviazione dal percorso ciclo-turistico.

4. La rimozione delle opere e dei manufatti di cui al precedente punto 2), con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia alla concessione totale o parziale, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne dovesse chiedere il mantenimento, senza ulteriori spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

Art. 4) – PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Gli ambiti arginali oggetto del presente parere potranno essere utilizzati esclusivamente come itinerario ciclo-pedonale, rimanendo escluso ogni altro diverso uso; al verificarsi di eventi di emergenza, quali l'interclusione di tratti limitrofi di pubblica viabilità a causa dell'esecuzione di

lavori o casi simili da valutare di volta in volta, su richiesta scritta e motivata dell'Ente territoriale interessato e su conforme parere dell'Amministrazione Provinciale concessionaria, potrà essere autorizzato il transito veicolare promiscuo per tratte limitate e per brevi periodi; in tali evenienze l'Ente territoriale richiedente si assumerà ogni responsabilità al riguardo, oltre che gli oneri dell'immediato ripristino delle pavimentazioni e sottofondi stradali così come dello stato dei luoghi.

2. Durante l'esercizio della concessione dovrà essere sempre assicurata la piena e libera transitabilità, con qualsiasi veicolo ed anche con mezzi d'opera, a tutti i dipendenti dell'A.I.PO muniti del tesserino di riconoscimento.

3. In particolare durante lo svolgimento dei compiti connessi ai "Servizi di Polizia Idraulica e di Piena" il personale dell'A.I.PO resta autorizzato ad agire, sotto la propria responsabilità civile e penale, anche in deroga alle norme del Codice della Strada.

4. In occasione dell'attivazione del "Servizio di Piena", ovvero al verificarsi di circostanze che lo impongano, su richiesta dell'A.I.PO tutte le sommità arginali dovranno essere interdette ed i loro accessi interclusi alla circolazione ciclistica e veicolare in genere, mediante l'apposizione di appositi sbarramenti e di segnaletica provvisoria di interclusione a cura ed oneri dell'Amministrazione Provinciale e delle Amministrazioni Comunali interessate, prevalendo in ogni caso le esigenze di sicurezza idraulica del territorio, di pubblica incolumità e di protezione civile.

5. Dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.PO, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle ditte ed imprese che operano a qualunque titolo per l'A.I.PO, espressamente autorizzati dall'A.I.PO stessa ed in possesso di copia di tale autorizzazione.

6. L'Amministrazione Provinciale sarà l'unica responsabile della gestione e buona conservazione delle piste e del loro uso, rispondendo sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa,

anche in relazione al verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici od idrogeologici.

7. L'Amministrazione Provinciale provvederà alla copertura assicurativa per "responsabilità civile", relativamente all'intero percorso ciclo-pedonale "Destra Po", per danni derivanti dallo stato di manutenzione della pista, delle relative pertinenze, della segnaletica e per quanto contemplato nel presente parere.

8. Richiamando quanto già previsto nella "Convenzione per la realizzazione, valorizzazione, promozione e gestione della Ciclovia del Po" - Delib. G.P. n. 114/13032 in data 14/03/2000 e s.m.i., l'Amministrazione Provinciale, secondo le esigenze che si presenteranno e previa autorizzazione, è tenuta all'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione delle strade arginali in concessione, oltre che delle relative rampe di accesso alla pubblica viabilità; le Amministrazioni Comunali rivierasche, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di autorizzazione ma con semplice comunicazione all'A.I.P.O. ed all'Amministrazione Provinciale, dovranno invece provvedere all'ordinaria manutenzione delle piste, consistente nelle attività elencate nella sopra citata convenzione, come di seguito esplicate:

a) sfalcio e taglio della vegetazione spontanea lateralmente alla pista stradale in sommità arginale (bitumata o bianca) per almeno metri 2 (due), sia lato fiume che lato campagna, nonché sulle rampe di cui al precedente art. 2) punto 3, con la cadenza di almeno 2 (due) volte all'anno ed in ogni caso ogni qualvolta la vegetazione raggiunga l'altezza di cm 50 (cinquanta) circa e così costituisca ostacolo alla visibilità e di conseguenza al transito in sicurezza di pedoni, ciclisti e veicoli autorizzati;

b) piccola manutenzione alla pavimentazione stradale (ripresa di buche e piccoli avvallamenti e/o fessurazioni), oltre alla pulizia delle superfici;

c) rimozione dei materiali di qualsiasi natura abusivamente depositati sulle sommità arginali ovvero sulle scarpate ed aree limitrofe;

d) sistemazione ed eventuale integrazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente sulla pista;

e) ripristino della funzionalità degli arredi fissi a servizio del percorso ciclo – pedonale.

In proposito si precisa che relativamente ai precedenti punti a), b) e c) potrà provvedere anche l' A.I.PO con propri fondi, ad integrazione e non in sostituzione delle attività in capo alle precitate Amministrazioni Provinciale e Comunali, ancora prevalendo le esigenze di sicurezza idraulica del territorio e di pubblica incolumità.

9. Nessun lavoro di straordinaria manutenzione ovvero di modifica a quanto contemplato nel presente parere potrà essere eseguito dall'Amministrazione Provinciale o dalle Amministrazioni Comunali interessate se non dopo aver preventivamente chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'A.I.PO.

A tale proposito, durante la fase di programmazione degli interventi di straordinaria manutenzione relativi al rifacimento del manto stradale, l'Amministrazione Provinciale dovrà preventivamente informarne l'A.I.PO, anche al fine di evitare duplicazioni di attività nelle stesse tratte ovvero che i ripristini stradali realizzati vengano rapidamente danneggiati in seguito all'esecuzione di lavori che l'A.I.PO potrebbe avere a sua volta in programma nelle medesime tratte.

10. Resta inteso che al ripristino di eventuali danneggiamenti della strada arginale che si verificassero in seguito all'esecuzione di propri lavori provvederà l'A.I.PO stessa.

In tal caso il tratto della pista resterà interclusa fintanto che l'A.I.PO non disporrà delle risorse finanziarie necessarie per eseguirne il ripristino.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale e/o Comunale ritenesse invece urgente il ripristino della transitabilità della ciclovia, il relativo onere sarà a carico dell'Amministrazione che lo dovesse richiedere.

11. Giacché non è contemplata nel presente disciplinare l'eventuale installazione di segnaletica di tipo turistico e/o commerciale questa dovrà essere oggetto di specifica richiesta di concessione da

parte di Ditte private e/o Enti pubblici interessati a tali fattispecie, ad esclusione di quanto già autorizzato.

12. L'Amministrazione Provinciale è tenuta rimozione dalla sede stradale di eventuali alberi o ramaglie abbattuti da fortuali, pena la interclusione della pista stessa.

Art. 5) – AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO

1. Poiché le piste in sommità arginale devono essere usate anche per l'accesso ai fondi di proprietà privata e/o in legittimo uso e possesso, l'Amministrazione Provinciale si impegna a non creare impedimenti ai predetti usi e si farà carico di autorizzare il transito permanente (passaggio coattivo) con veicoli ai privati che abbiano la necessità di accedere ai fondi ed immobili adiacenti alle arginature, a norma dell'art. 1051) e seguenti del Codice Civile.

2. Dovranno inoltre essere necessariamente autorizzate al transito veicolare, da parte dell'Amministrazione Provinciale, anche le ditte private concessionarie per lo sfalcio di prodotti erbosi sulle superfici arginali; tali concessionari, muniti di copia della citata autorizzazione al transito, sono altresì autorizzati a far sostare, per il tempo necessario alle operazioni, i propri mezzi (trattori provvisti di barra falciante e relativi mezzi ausiliari) sulle sommità arginali, sulle piazzole e/o sugli slarghi e spiazzi.

3. Potranno essere autorizzati al transito, sempre dall'Amministrazione Provinciale, in genere anche tutti coloro che, per casi specifici da verificare di volta in volta (manifestazioni sportive, culturali, cinematografiche ecc.), abbiano la necessità di percorrere la strada in sommità arginale anche solo temporaneamente.

4. Copia di ogni autorizzazione al transito rilasciata dall'Amministrazione Provinciale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Ufficio di Ferrara dell'A.I.PO, al fine di consentire i necessari controlli di Polizia Idraulica ed anche allo scopo di evitare intralci all'esecuzione di lavori già programmati od altre analoghe contingenze.

5. Un elenco in formato digitale ed aggiornato delle autorizzazioni rilasciate dovrà essere trasmesso all' A.I.PO da parte dell' Amministrazione Provinciale, con periodicità semestrale (all'inizio dei mesi di Gennaio e di Luglio).

Art. 6) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

2. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo l'A.I.PO del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo.

3. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna – ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara.

4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sulla applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

5. L' Amministrazione Provinciale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 4 - art. 1) del presente disciplinare, al ricevimento del presente disciplinare tecnico, dovrà provvedere a trasmetterne copia al proprio organo di Polizia Provinciale, a tutti gli uffici tecnici e servizi di Polizia Municipale delle Amministrazioni Comunali interessate ed ai comandi provinciali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato.

6. Per le ulteriori incombenze e per il rilascio della concessione demaniale il presente parere viene trasmesso alla Regione Emilia-Romagna – ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara sia in formato cartaceo che digitale.”

2. Si riportano altresì le prescrizioni contenute nel Nullaosta e Valutazione di incidenza ambientale, rilasciato dall'Ente Parco del Delta del Po (espressi con provvedimento del Direttore n. 2019/00417 del 10/12/2019 conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2019/190886 del 12/12/2019):

“Eventuali lavori o modifiche che interessano il tracciato in oggetto, interno al territorio del Parco, dovranno essere soggetti a specifiche richieste e valutazioni.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, comma 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.